

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE FAUNISTICO
VENATORIE – SDA AP/FM

Oggetto: Art. 8 c. 15 bis e dell' art. 9 c. 7 ter del Reg. reg. n. 3/2012. Approvazione del disciplinare venatorio regionale per il prelievo del cinghiale in forma selettiva S.V. 2024/2025

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- 1) di approvare, ai sensi dell' art. 8 c. 15 bis e dell'art. 9 c. 7 ter del Reg. reg. n. 3/2012, il disciplinare venatorio regionale per il prelievo del cinghiale in forma selettiva per la stagione venatoria 2024/2025 di cui all'allegato, parte integrante del presente atto;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la normativa in materia di prelievo del cinghiale in forma selettiva e non ne sostituisce altri, qualora dovuti, nè esonera dall'applicazione e dal rispetto di ogni altra disposizione di legge cogente in materia ed in via generale ;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento alle Polizie Provinciali, ai Carabinieri gruppo forestale e agli Ambiti Territoriali di Caccia;
- 4) di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella nella specifica pagina dedicata . Dalla data della pubblicazione sul sito www.norme.marche.it decorrono i termini, rispettivamente di 60 e 120 giorni, per la presentazione del ricorso al TAR o del ricorso straordinario al Capo dello Stato.
- 5) di pubblicare altresì il presente atto, per estremo, sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Giuseppe Serafini*)

Documento informatico firmato digitalmente





DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- Legge n. 157 del 11/02/1992 - "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- L.R. n. 7 del 05/01/1995 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- Regolamento Regionale 9 ottobre 1995 n. 41;
- Regolamento Regionale 23 marzo 2012 n. 3;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 108 approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 febbraio 2020, n. 155 "Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria;
- DGR n. 908 dell'11.06.2024 ad oggetto:" L.R. 7/95. Approvazione dei piani gestione e di abbattimento del cinghiale e del relativo calendario per il prelievo in forma selettiva. Stagione Venatoria 2024/2025.

Motivazione

Con DGR n. 908 dell'11.06.2024 sono stati approvati i Piani di gestione annuali per la specie Cinghiale, Stagione venatoria 2024/2025, presentati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Aziende Faunistico-Venatorie ed Agri-Turistico Venatorie della Regione nonché il calendario per il prelievo in forma selettiva, dando atto che l'adozione del disciplinare venatorio per il prelievo del cinghiale in forma selettiva avvenga con successivo decreto dirigenziale.

A tal proposito l'art. 8, comma 15 bis del Regolamento Regionale n. 3/2012 stabilisce che: *"La Regione, su proposta degli ATC, e sulla base del calendario venatorio regionale, nonché nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, approva, almeno quindici giorni prima dell'avvio della stagione venatoria, il disciplinare venatorio regionale per il prelievo del cinghiale. Il disciplinare riporta i luoghi di prelievo, le modalità di svolgimento della caccia di selezione, le forme di controllo dell'attività di prelievo, i provvedimenti disciplinari da applicare in caso di comportamenti difformi da quanto stabilito dal disciplinare medesimo."*

Anche nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agri-Turistico Venatorie si applica il disciplinare venatorio così come previsto dall'art. 9, comma 7 ter del Regolamento Regionale n. 3/2012.

In conformità alle disposizioni succitate si è provveduto alla redazione del disciplinare venatorio regionale per la caccia in selezione del Cinghiale, S.V. 2024/2025, che uniforma sul territorio, come per le precedenti stagioni, le prescrizioni, modalità di svolgimento della caccia di selezione, forme di controllo dell'attività di prelievo e provvedimenti disciplinari da applicare in caso di comportamenti difformi da quanto stabilito dal disciplinare medesimo.

Si dà atto che il disciplinare per la stagione venatoria 2024/2025 si rifà a quello della stagione precedente in quanto non sono pervenute proposte di modifica da parte degli ambiti Territoriali di caccia.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto, argomentato e premesso si propone l'adozione di quanto riportato



nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento
(*Luca Grillini*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Disciplinare venatorio regionale per il prelievo del cinghiale in forma selettiva S.V. 2024/2025

